



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI  
(*Provincia di Siena*)

# REGOLAMENTO ARREDO E DECORO URBANO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30/05/2018

## **1. OGGETTO E FINALITA'**

Il presente Regolamento fornisce indicazioni, delinea criteri operativi e prescrizioni da osservare in materia di interventi pubblici e privati relativamente alla progettazione e realizzazione degli elementi di arredo urbano e fornisce criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, ad integrazione e completamento delle norme dei regolamenti comunali vigenti.

Gli elementi di arredo concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano come l'espressione più immediata e appariscente dell'immagine di una città.

Per questo l'esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l'ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al "suolo pubblico", "spazio pubblico" e "spazio di uso pubblico", s'intendono i luoghi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi porticati, parchi, giardini ecc..

Il seguente Regolamento è redatto in conformità al Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e al Regolamento Edilizio Intercomunale (art. 101, 102, 103, 104).

Il mantenimento del decoro urbano e le prescrizioni per attuarlo sono dettati all'art. 102 del Regolamento Edilizio Intercomunale.

## **3. MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

L'occupazione del suolo pubblico, deve essere preventivamente autorizzata con le modalità ed i criteri contenuti nel "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".

L'area pubblica autorizzabile per la somministrazione o l'esposizione all'esterno deve essere collocata nelle immediate adiacenze dell'esercizio autorizzato posta a fianco dell'ingresso o nello spazio antistante.

Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, compresi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, devono avere carattere di provvisorietà e agevole trasportabilità, poiché la loro installazione è limitata alla durata dell'autorizzazione;

Gli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati in conformità alle normative sanitarie in materia.

Le attrezzature non devono costituire pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale, né occultare la segnaletica stradale e/o la toponomastica.

Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, le medesime dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte medesimo e coerenti sia nei materiali che nei colori utilizzati.

Tutti i manufatti ed arredi devono essere realizzati con materiali ed impianti a norma di legge, provvisti delle relative certificazioni, se dovute e devono essere accessibili ai portatori di handicap.

Gli elementi riscaldatori da posizionare nella stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, e posizionati all'interno dello spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

L'illuminazione degli spazi concessi potrà essere eseguita con soluzioni di design semplice. Le varie soluzioni sia per la modellistica che per il colore della luce sono sempre da concordare con l'ufficio competente. Nelle aree pubbliche è vietato:

- La realizzazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc.
- Accatastare arredi, attrezzature e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura prolungata.
- L'esposizione di merce all'esterno dell'edificio al di fuori degli spazi appositamente autorizzati;
- Eseguire manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico, fatte salve le opere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente.

#### **4. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE-COSTRUTTIVE E MODALITA' DI DISPOSIZIONE DEGLI ARREDI URBANI**

Per Arredo Urbano s'intende l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattivi dello spazio pubblico urbano. Tale insieme di riferisce:

- la vivibilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: tende, ombrelloni, panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, gazebo, ecc.);
- alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
- ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

##### **4.1 TENDE**

Si intendono le strutture smontabili dotate di un supporto fissato alle facciate che, per posizione e forma, devono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto.



Possono essere installate tende parasole di tipo retrattile in corrispondenza di porte e vetrine di locali a destinazione commerciale, solo se conformi alle presenti prescrizioni:

- struttura in ferro verniciato, o alluminio preferibilmente colore grigio antracite satinato. - tipologia ad un solo telo frontale a meccanica richiudibile.
- telo esclusivamente in tessuto, con colorazione in tinta unita in armonia con il fronte dell'edificio.

- Sono vietati i teli in materiale plastico, anche se verticale a chiusura temporanea di spazi all'aperto -  
La tonalità dei colori dovrà essere nella gradazione dei beige.
- di regola non è ammesso l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più porte e vetrine, salvo casi particolari da valutare da parte dell'ufficio competente; - i lembi inferiori ed i meccanismi della tenda devono rispettare la distanza minima di metri 2,20 dal marciapiede o piano strada ed avere un oggetto massimo di metri 1,50, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della porta o della vetrina non deve superare metri 0,20; - non sono consentite scritte ed immagini stampate.

#### **4.2 OMBRELLONI**

Si intendono i manufatti di copertura, di forma quadrata o rettangolare, di spazi aperti, con unico sostegno centrale mediante l'impiego di supporti in legno/ottone/ferro/acciaio, di tipologia antivento.

Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e dovrà essere privo di scritte pubblicitarie.

Non è consentito l'apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.

La tonalità dei colori dovrà essere nella gradazione dei beige.



#### **4.3 FIORIERE**

Si intendono i vasi contenitori per esterni, a delimitazione degli spazi concessi o per arredo, dotati di piante in fiore o sempreverdi (con esclusione delle piante rampicanti ad eccezione dei casi in cui queste siano costantemente curate e mantenute in ordine e ad un'altezza che ne consenta una facile manutenzione).

Il materiale e la tipologia delle fioriere devono essere abbinati con le altre componenti dell'arredo urbano di cui fanno parte e con l'ambiente circostante.

Le fioriere ed i vasi possono essere realizzati esclusivamente in ferro, ghisa, acciaio o acciaio corten con forma rettangolare/quadrata, con un'altezza di circa 50-80cm.

Al fine di garantire linearità e semplicità, sono vietate forme rotonde.



Le fioriere poste a delimitazione dello spazio concesso devono essere uguali tra di loro.

Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere preferibilmente del tipo sempreverdi ed autoctone. Non è ammesso l'impiego di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie e di piante velenose. Le fioriere ed i vasi devono essere mantenute in ordine e buone condizioni.

#### **4.4 TAVOLI E SEDIE**

Si intendono i manufatti consentiti per la sosta e il ristoro e/o temporanea inattività deambulatoria, con struttura portante in ferro, ghisa acciaio, acciaio tinta corten e legno a disegno semplice.

Per tavoli e sedie dovrà privilegiarsi l'uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici, e con gli ulteriori elementi (vetrina, insegna, arredo interno, ecc) che definiscono l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso.

La disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela.

Non sono ammessi:

- tavoli con struttura e pianale in plastica o materiale similare; - tavoli e sedie in colorazioni vivaci.
- tavoli completamente realizzati in materiale plastico o similare, anche se tinta legno;
- tavoli e sedie riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione, né che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita; - sedie riportanti decori di qualsiasi genere;

#### **4.5 INSEGNE TARGHE E SEGNALATICA**

La realizzazione delle insegne potrà essere effettuata con materiali che si ritengono idonei, compatibilmente con un corretto inserimento architettonico come ferro, rame o pietra. Sono vietati materiali plastici. Le insegne di esercizio dovranno essere di forme rettangolari/quadrate e con disegno semplice.

Derogano alle presenti norme le insegne con funzione di comunicazione per pubblico servizio (Croce Rossa, farmacie, uffici pubblici, segnaletica stradale, ecc.)

Non sono ammesse insegne a bandiera e insegne applicate al di sopra del marcapiano tra piano terra e piano primo. L'illuminazione a braccio collocata sull'insegna dovrà essere conforme ai dettami delle norme del Regolamento del Codice della Strada.

L'insegna dovrà essere sempre contenuta nel prolungamento dei lati delle aperture del negozio e la loro sporgenza sul suolo stradale non dovrà eccedere i cm. 10 a partire dal vivo del muro qualora vengano collocate ad un'altezza superiore a mt. 3,00.

Il posizionamento dell'insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere. Sono inoltre vietate:

- insegne fuori dalle pertinenze dei negozi (proiezione esterna del fondo);
- insegne scatolate luminose;
- insegne su tetti o coperture;
- insegne a giorno tipologia a steele.
- Sono vietate iscrizioni dipinte sul muro e l'apposizione di calcomanie, adesivi, volantini pubblicitari, anche se esenti da imposta, su strutture private, pubbliche o di uso pubblico del centro storico.

## **5. CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI**

Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 devono essere acquisite le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite dalla legge.

Sono esclusi dall'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, gli interventi ricadenti all'allegato A lett. A.16, A.17, A.22 e A.23, del DPR 31 del 2017.

## **6. ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, i richiedenti di occupazione di spazi ed aree pubbliche (in conformità al Regolamento COSAP), avranno l'onere di procedere all'istallazione di arredi urbani, conformemente a quanto lo stesso disciplina, con la precisazione che gli elementi precedentemente installati potranno rimanere in essere sino alla sopravvenuta esigenza da parte dei richiedenti di sostituzione.